

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA'
DEL COMUNE**

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 28/06/2021)

Indice

Art. 1 Riferimenti normative in oggetto

Art. 2 Finalità

Art. 3 Classificazione e individuazione degli impianti

Art. 4 Forme di gestione

Art. 5 Modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi

Art. 6 Durata della gestione

Art. 7 Criteri di assegnazione della gestione

Art. 8 Modalità di gestione

Art. 9 Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi

Art. 10 Personale

Art. 11 Manutenzione ordinaria immobili

Art. 12 Manutenzione ordinaria aree verdi

Art. 13 Pulizie degli immobili

Art. 14 Utenze

Art. 15 Programmazione delle attività e accesso agli impianti

Art. 16 Pubblicità

Art. 17 Norme sulla vigilanza, responsabilità dei gestori, revoca accesso agli impianti

Art. 18 Sospensione delle attività

Art. 19 Revoca assegnazione impianti

Art. 20 Contributo per la concessione della gestione degli impianti

Art. 21 Norme finali

ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI E OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale o di cui il Comune di Monte San Savino ha la disponibilità, secondo quanto disposto dalla legge della Regione Toscana n. 21 del 27/02/2015.

ART. 2 - FINALITÀ

1. Il Comune di Monte San Savino ha fra le proprie finalità statutarie la promozione dello sport.
2. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti direttamente dal Comune. Qualora l'Amministrazione non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi ne affida la gestione, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica.
3. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, motorie, didattiche, ricreative e sociali di interesse pubblico, nonché alla promozione e diffusione dello sport a tutti i livelli e discipline per soddisfare gli interessi generali della collettività.
4. I gestori degli impianti devono programmare le loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero e imparziale accesso agli impianti a favore dei diversamente abili, degli anziani e dei giovani per la pratica di attività sportive.

5. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi sono considerate:

attività sportive: l'attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al C.O.N.I. e al C.I.P.;

attività ludico-motoria-ricreativa: attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere ricreativi. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui alla lettera a) senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva.

6. Gli impianti sportivi sono riservati allo svolgimento delle attività sportive e ludico motorie ricreative così come definite nel presente regolamento.
7. Subordinatamente alle attività di cui al comma precedente e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo e occasionale per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive come ad esempio: attività educative, culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, nel rispetto ogni prescrizione di legge.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi comunali oggetto del presente regolamento sono individuati in quegli impianti sportivi a rilevanza comunale che per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono a funzioni d'interesse generale del Comune.

2. Il presente Regolamento potrà essere applicato, in tutto o in parte, ove espressamente richiamato, anche ad altri impianti sportivi di proprietà comunale, qualora i soggetti di cui al successivo articolo 5 avanzino motivata richiesta di concessione pluriennale dell'impianto medesimo.

ART. 4 - FORME DI GESTIONE

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestite nei modi seguenti:
 - a) direttamente dal Comune in economia, anche attraverso azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del Testo Unico degli Enti Locali oppure da società, associazioni e/ fondazioni partecipate o costituite dallo stesso Comune;
 - b) mediante affidamento in gestione, previo esperimento di apposite procedure di selezione come previste dal presente regolamento;
 - c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b) solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all'art. 5 e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità ed ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

ART. 5 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Il Consiglio Comunale esprime, con propria deliberazione, la volontà di procedere all'affidamento in gestione di specifici impianti sportivi.
2. La gestione è affidata, in via preferenziale, a società sportive e ad associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica. La scelta dell'affidatario, ai sensi dell'art. 15 co. 1 lettera g) della L.R.T. 21/2015, dovrà tenere conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi di accesso, dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani.
3. La gestione potrà essere affidata a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione, purché le condizioni di affidamento rimangano invariate.
4. La gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale è affidata, mediante procedura di selezione pubblica con la modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dal codice dei contratti.
5. Resta in capo al Comune la potestà di controllo sulla sussistenza delle condizioni di affidamento, come dichiarate al momento della procedura di selezione. Il controllo sarà

effettuato dal Comune ogni qualvolta lo riterrà opportuno e comunque almeno una volta l'anno.

ART. 6 - DURATA DELLA GESTIONE

1. La durata dell'affidamento in gestione dovrà tenere conto della rilevanza economica dell'impianto e dell'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare con apposita dichiarazione al momento della partecipazione alla selezione.

ART. 7 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE

1. Negli affidamenti della gestione degli impianti sportivi si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- radicamento dell'Associazione nel territorio comunale;
- esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
- numero di tesserati/associati;
- assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione;
- qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati;
- compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- favorire la parità di genere, con attività indirizzate anche allo sport femminile;
- eventuale organizzazione di attività a favore di giovani, anziani, diversamente abili;
- valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'Ente del massimo contributo economico che sarà sborsato;
- garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
- garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.

2. Ogni associazione o società sportiva potrà presentare domanda di concessione fino a due impianti sportivi e, di regola, potrà risultare assegnataria di un solo impianto. Le stesse potranno gestire anche il secondo impianto al quale hanno fatto richiesta soltanto nel caso in cui questo secondo impianto non abbia ricevuto nessuna richiesta di assegnazione da parte di altre associazioni o società sportive.

3. Laddove sullo stesso impianto siano pervenute più domande di concessione, il Comune assegnerà l'impianto all'associazione o società sportiva che risulti aver conseguito il maggior punteggio nei criteri di cui al comma 1, anche se già assegnataria di un impianto. In quest'ultimo caso, l'aggiudicatario dovrà garantire agli altri richiedenti la possibilità di

utilizzo dell'impianto, previa sottoscrizione di convenzione tra l'assegnatario e l'associazione che usufruirà in via sussidiaria dell'impianto, al fine di regolamentare orari, modalità di utilizzo e responsabilità dell'immobile.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, il mancato rispetto della convenzione da parte della associazione o società sportiva aggiudicataria comporterà la revoca immediata della concessione e l'indizione di nuovo bando.

ART. 8 - MODALITÀ DI GESTIONE

1. Il concessionario deve assicurare la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendone la disponibilità e l'utilizzo da parte dei soggetti che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto sportivo e delle attività programmate.
2. Il concessionario deve assicurare la custodia dell'impianto, gli allestimenti ed il loro sgombero quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi.
3. Il concessionario deve concedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto sportivo e delle attività programmate, l'accesso gratuito agli studenti dell'Istituto Comprensivo del Comune di Monte San Savino qualora l'impianto venga richiesto per lo svolgimento dell'attività didattica. Il concessionario deve prevedere l'attuazione delle attività e progetti proposti dall'Amministrazione Comunale anche in collaborazione con altre amministrazioni e organizzazioni limitrofe.
4. Il concessionario deve comunicare al Comune eventuali difformità che si dovessero verificare fra le assegnazioni disposte e l'utilizzo effettivo da parte degli utenti.
5. Al concessionario spettano:
 - a) le spese di gestione giornaliera, comprese tutte le utenze dell'impianto e le spese relative agli interventi di ordinaria amministrazione;
 - b) l'introito dell'incasso dei biglietti;
 - c) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte dei soggetti terzi che ne faranno richiesta;
 - d) l'utilizzo dei locali all'interno dell'impianto di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
 - e) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.
6. Il concessionario deve esporre in luogo ben visibile al pubblico all'interno dell'impianto sportivo, le tariffe d'uso e gli orari di disponibilità dell'impianto.
7. Il concessionario deve richiedere al Comune, sempre e senza eccezione alcuna, l'autorizzazione per lo svolgimento di eventuali iniziative diverse dalla consueta attività prevista per l'impianto, anche se di carattere ricreativo, sociale e di interesse pubblico organizzate dal concessionario o da altri soggetti, comunque compatibili con l'attività sportiva che si svolge nell'impianto. Qualora l'autorizzazione non venga richiesta,

l'iniziativa è da intendersi non autorizzata con ogni conseguente responsabilità a carico del concessionario.

ART. 9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. La manutenzione straordinaria degli impianti sportivi spetta al Comune.
2. Il concessionario può proporre al Comune l'assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a migliorare o adeguare l'utilizzo dell'impianto sportivo.
3. Il Comune previa verifica della natura e dell'entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario prescrivendo le condizioni di realizzazione che sinteticamente dovranno prevedere i seguenti punti:

- a) che i lavori siano strettamente strumentali alla gestione del servizio;
- b) che siano realizzati a completo onere del concessionario;
- c) che dopo il loro completamento e collaudo le opere diventino di proprietà del Comune;
- d) che siano realizzati nel rispetto del Codice dei contratti per quanto applicabile;
- e) che il progetto, previo parere favorevole del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici, venga approvato dalla Giunta Comunale, dopo che lo stesso, quando previsto, abbia riportato tutti i pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente (Usl, Coni, VVFF, ecc.);
- f) che i lavori siano svolti sotto il controllo del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici con obbligo da parte del concessionario di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d'opera;
- g) che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione, presentando a garanzia opportune polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi.

ART. 10 - PERSONALE

1. Il concessionario dovrà garantire, a proprio carico, la presenza di tutto il personale con le capacità e qualifiche professionali necessarie per un'ottimale conduzione degli impianti sportivi. Dovrà essere garantita la qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, tenuto conto del trattamento giuridico, economico, previdenziale e assicurativo previsto dalla normativa vigente.
2. I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività proprie del concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso, pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato o indeterminato verrà instaurato tra l'Amministrazione comunale e il personale del concessionario.

ART. 11 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI

1. Il concessionario dovrà farsi carico delle spese di ordinaria manutenzione.
2. Sarà onere del concessionario garantire l'efficienza, il buono stato di conservazione, il decoro e la pulizia dei beni mobili ed immobili oggetto della gestione.
3. La manutenzione ordinaria riguarda gli immobili, gli impianti tecnologici, gli arredi, gli spazi interni ed esterni di pertinenza, ivi compreso il verde attrezzato o meno. A titolo meramente esemplificativo:
 - a) pulizia di tutti gli spazi affidati in gestione, compreso le attrezzature;
 - b) sostituzione vetri rotti;
 - c) riparazione della rubinetteria, docce, maniglie;
 - d) piccoli interventi relativi al funzionamento dei servizi igienici;
 - e) riparazione porte interne ed esterne, compreso casi di atti vandalici o altri deterioramenti non naturali;
 - f) tinteggiatura cancelli, ringhiere ed altro a servizio dell'impianto;
 - g) imbiancatura di tutti i locali affidati in gestione;
 - h) centrali termiche ed altri impianti tecnologici;
 - i) sostituzione lampade illuminazione interna ed esterna;
 - j) vuotatura delle fosse biologiche e pulizia annuale dei pozzetti;
 - k) pulizia di docce e pluviali periodica secondo necessità.

ART. 12 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI

1. Il concessionario dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti e le spese necessarie per la conservazione in buono stato di tutte le aree a verde di pertinenza dell'impianto sportivo, compresa la semina, concimazione, irrigazione e taglio dell'erba, manutenzione della componente arborea ed arbustiva presente consistente in potature, concimazioni, eliminazione di rami secchi e quant'altro necessario a mantenerla in perfetto stato fitosanitario.

ART. 13 - PULIZIA DEGLI IMMOBILI

1. Il concessionario, al fine di mantenere il decoro degli immobili affidati in gestione e salvaguardare la salute degli utenti, dovrà provvedere ad una accurata pulizia dei locali e consistente perlomeno in: spazzatura e lavaggio quotidiano delle superfici pavimentate, pulizia quotidiana accurata dei servizi igienici, compreso rubinetterie, sanitari, pavimenti, rivestimenti etc, disinfezione con liquido ad alto potere germicida/battericida e fornitura di carta igienica, salviette e sapone; raccolta giornaliera dei rifiuti nei locali e nelle aree scoperte con le modalità prevista dalla raccolta differenziata; pulizia di tutte le attrezzature presenti all'interno dei singoli impianti; pulizia e lavaggio delle superfici vetrate.

ART. 14 - UTENZE

1. Sono a carico del concessionario tutti i costi relativi ai consumi di energia elettrica, acqua, telefono, gas, tassa raccolta rifiuti, manutenzione caldaie, estintori, ecc.
2. Le vulture delle utenze dovranno essere a totale carico del concessionario.

ART. 15 - PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ E ACCESSO AGLI IMPIANTI

1. La programmazione per l'utilizzo degli impianti viene predisposta unitariamente dal Comune e dal concessionario. In tale ambito il Comune può riservarsi negli impianti degli spazi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate.
2. L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi.
3. Per accedere agli impianti per singole manifestazioni o eventi occorre inoltrare richiesta al concessionario e per conoscenza al Comune almeno 30 giorni prima dell'iniziativa o manifestazione, in conformità al presente regolamento e riceverne regolare autorizzazione.
4. Per l'organizzazione di manifestazioni non specificatamente sportive le organizzazioni e/o associazioni interessate dovranno presentare domanda al Comune entro il 30 novembre di ogni anno per l'inserimento nel calendario degli eventi per l'anno successivo.

ART. 16 - PUBBLICITÀ

1. La pubblicità esplicita all'interno degli impianti sportivi sarà disciplinata nell'apposito capitolato e/o nell'atto di affidamento.
2. Il concessionario è tenuto a comunicare all'inizio di ogni anno all'Ufficio Tributi del Comune il piano pubblicitario per l'impianto di competenza e tutte le variazioni che si dovessero verificare durante il corso dell'anno, con cadenza almeno trimestrale.

ART. 17 - NORME SULLA VIGILANZA, RESPONSABILITÀ DEI GESTORI, REVOCA ACCESSO AGLI IMPIANTI

1. Il concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto, alla custodia ed alla vigilanza sullo stesso.
2. Il concessionario deve far rispettare dagli utenti le norme del presente Regolamento.
3. Il concessionario è responsabile verso il Comune e verso terzi nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori e per eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone. Il concessionario deve stipulare adeguate polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi per danni a persone, cose e beni mobili (R.C.T.) tra i quali deve essere espressamente compreso anche il Comune e polizze incendi.

4. Il concessionario con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti per l'organizzazione di manifestazioni sportive e non, comprese le norme in materia di pubblici spettacoli.

ART. 18 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Il Comune può sospendere temporaneamente l'attività degli impianti sportivi concessi in gestione nel caso in cui si rendesse necessario, a suo insindacabile giudizio e tenuto comunque conto dell'attività sportiva programmata, per:

- a) condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore;
- b) svolgimento di particolari manifestazioni sportive e non;
- c) per ragioni tecniche contingenti;
- d) per la manutenzione straordinaria degli impianti.

2. Nelle fattispecie di cui al comma precedente, il Comune invia una comunicazione scritta al concessionario, con un anticipo, qualora le circostanze lo consentano, di almeno 15 giorni.

3. Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune al concessionario.

ART. 19 - REVOCA ASSEGNAZIONE IMPIANTI

1. Il Comune può disporre la revoca dell'assegnazione degli impianti nei seguenti casi:

- a) per gravi e reiterate infrazioni da parte del concessionario;
- b) per scioglimento, fallimento o cessazione dell'attività del concessionario;
- c) per eccezionali necessità dell'Amministrazione Comunale rispondenti a fini pubblici. In tal caso il Comune garantirà il rimborso di un equo indennizzo;
- d) in caso di verbale negativo da parte del Responsabile del Settore in relazione al mancato adempimento di investimenti, migliorie e manutenzione ordinaria.

2. Nel caso di cui al punto a), b) e d) l'impianto dovrà essere restituito libero senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune. In caso di revoca anticipata il Comune avrà diritto alla rifusione degli eventuali danni patiti.

ART. 20 - CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. In caso di concessione della gestione degli impianti sportivi, il Comune potrà riconoscere al gestore un corrispettivo annuo per garantire un equilibrio economico finanziario a quest'ultimo.
2. Gli importi del corrispettivo e le modalità di versamento saranno stabilite nella procedura di concessione ad evidenza pubblica.

ART. 21 - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione e viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento in ordine alla gestione degli impianti sportivi valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.